

Milano, 22 settembre 2017

Spett.le
Consob
Divisione Strategie Regolamentari
via G.B. Martini, n. 3
00198 Roma

Oggetto: Osservazioni allo schema di regolamento ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 254/2016

Spett.le Autorità,

si trasmettono, con riferimento alla consultazione pubblica avviata il 21 luglio 2017, le seguenti osservazioni allo schema di regolamento pubblicato:

- *Art. 5) Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)*

Nella relazione illustrativa della bozza di Regolamento la Consob ha evidenziato le ragioni per le quali ritiene opportuno richiedere che l'attestazione obbligatoria del revisore sia limitata alla c.d. *limited assurance*.

La Consob ha rilevato, al riguardo, che la disciplina del d.lgs. 254/2016 costituisce una novità per molte società che finora, neanche su base volontaria, fornivano informazioni non finanziarie.

Pertanto, anche sulla scorta di un esame degli altri ordinamenti, la Consob ha proposto un modello flessibile che pone come obbligatoria un'attestazione di *limited assurance*, ma consente alle società di richiedere all'attestatore il rilascio di un giudizio di *reasonable assurance*.

Sebbene si comprendano le preoccupazioni degli operatori per quanto riguarda l'applicazione della nuova disciplina e le ragioni poste da Consob a sostegno delle proprie conclusioni, si ritiene che esse possano trovare un diverso punto di caduta.

In particolare, appare preferibile che il Regolamento fissi un periodo transitorio di 3 anni durante il quale il giudizio obbligatoriamente richiesto all'attestatore sia di *limited assurance*; successivamente, scaduto il periodo transitorio, il giudizio richiesto all'attestatore sarà per gli enti di interesse pubblico necessariamente di *reasonable assurance*.

Una soluzione normativa di questo tipo consentirebbe agli operatori un adeguato periodo di

adattamento, all'esito del quale, tuttavia, la predisposizione ed il controllo sulla comunicazione non finanziaria assumerebbero maggiore rigore.

- *Art. 6) Criteri per l'esame da parte della Consob dell'informazione non finanziaria)*

Quanto ai criteri da tenere conto per individuare le dichiarazioni non finanziarie da sottoporre a controllo, si suggerisce di limitare, alla lettera c), i soggetti legittimati ad inviare informazioni o segnalazioni alla Consob.

In particolare, si ritiene che l'espressione "soggetti interessati" sia troppo ampia e rischi di determinare una legittimazione eccessivamente diffusa. Appare opportuno quindi sostituire la lettera c) come segue: *"dalle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni, da associazioni di categoria, associazioni sindacali e associazioni rappresentative di altri interessi diffusi"*

Con osservanza,

avv. Marco Cristiano Petrassi

